

provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione. Il Consiglio dovrà chiedere poi la convalida della nomina alla prima assemblea dei Soci ed il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

#### ARTICOLO 17

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori ed in ogni caso una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la relativa relazione morale e finanziaria.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata da inviare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunanza e dovrà contenere, oltre all'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma, inviato tre giorni prima, se sussistono urgenti delibere da prendersi. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro dei verbali.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

#### ARTICOLO 18

##### PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando entrambi subentrerà il Consigliere più anziano.

#### ARTICOLO 19

##### RESPONSABILE SCIENTIFICO - COMITATO SCIENTIFICO

L'associazione, con delibera dell'Assemblea, può nominare un Responsabile Scientifico il quale, eventualmente coadiuvato da un Comitato Scientifico composto di persone di sua fiducia, ha il compito di proporre gli indirizzi di sviluppo organizzativo e scientifico dell'Associazione. Può sovrintendere anche i programmi sanitari.

Il Responsabile scientifico ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre mesi.

Il Responsabile scientifico dura in carica a tempo indeterminato e quindi sino a sua revoca o rinuncia, o per il tempo stabilito in sede di nomina. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese.

#### ARTICOLO 20

##### COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi, il Presidente del Collegio e due membri supplenti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei



Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

#### ARTICOLO 11

##### L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce per richiesta di almeno un decimo dei Soci, del Presidente o di almeno tre Consiglieri. Essa è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su delega del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per discutere ed approvare il programma relativo all'attività, la relazione morale, la relazione finanziaria ed il bilancio di esercizio e negli altri casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo e di scioglimento dell'associazione. Essa può essere riunita a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quarto dei soci; in quest'ultimo caso il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in caso di sua assenza, dal vice presidente, nel caso di assenza di entrambi, dalla persona nominata dall'assemblea stessa a maggioranza.

L'Assemblea nomina il segretario, che dovrà essere un notaio nel caso di assemblea straordinaria.

#### ARTICOLO 12

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea può avvenire alternativamente:

- a) mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di adunanza, spedita ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione;
- b) mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo dell'adunanza pubblicato nel sito Internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione;
- c) mediante avviso consegnato a mano almeno dieci giorni prima della data di convocazione e sottoscritto per ricevuta sulla copia da riconsegnare;
- d) mediante avviso spedito per posta elettronica almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

#### ARTICOLO 13

##### COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti. Per le modifiche dello Statuto, l'assemblea delibera, **in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della**



non potrà svolgere attività diversa da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

#### ARTICOLO 5

##### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle donazioni o da lasciti e dagli accantonamenti rivenienti dalla gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato e di Enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni, lasciti testamentari e rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni e servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

L'Associazione può acquisire, ricevere in donazione, successione, comodato o usufrutto beni mobili ed immobili, da persone fisiche, da Società di qualsiasi genere, da enti pubblici e privati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

#### ARTICOLO 6

**DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, AVANZI DI GESTIONE E FONDI**  
E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura..Gli eventuali utili potranno essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e a loro direttamente connesse.

#### ARTICOLO 7

##### SOCI

I Soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- A) Fondatori, con diritto di voto, coloro che risultano tali



**Agenzia Entrate**

Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle  
Atto registrato al n. 3134 serie 3  
esatto € 35000

Per il Direttore Provinciale



L'Incaricato (\*)  
Francesco LIUZZI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Valentina SALICE

